

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

KIRON PARTNER S.P.A.

Via Monte Bianco, 60/A - 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02.52.858.1 - Fax 02.52.858.311
Indirizzo e-mail: kironpartner@tecnocasa.com

Capitale sociale Euro 1.000.000 i.v. - Partita IVA 11346070151 - R.E.A. di Milano 1263692
Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano 08986120155
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi Società n. 4772
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi Legale rappresentante n. 361

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E' AUTONOMA



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il/la Sottoscritt.....nat a.....il
 domiciliat..... in residente in..... via n°
 cod. fisc. documento d'identità
 di seguito brevemente anche "il Richiedente" coniuge in regime di comunione/separazione socio altro

CONFERISCE INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Alla Società/Ditta....., con sede in, iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi presso l'U.I.C. al n°, soggetto giuridico autonomo, affiliato alla rete in franchising Kiron (di seguito brevemente anche "lo Studio") per il reperimento di un finanziamento presso un Istituto di Credito o Società Finanziaria, nazionali o esteri, legalmente autorizzati (di seguito brevemente anche "l'Ente Mutuante"), individuati dallo Studio a proprio giudizio da impiegarsi, da parte del/della sottoscritto/a, per:

- a) acquisto immobile
- b) altro

I - Caratteristiche del finanziamento:

- a) **Capitale richiesto:** Euro, (Euro..... /)
 - b) Tasso rata (ammortamento capitale escluse spese):
 - non superiore al % (.....) pari ad I.S.C./TAEG (comprensivo di spese) se tasso variabile;
 - non superiore al % (.....) pari ad I.S.C./TAEG (comprensivo di spese) se tasso fisso;
 - non superiore al % (.....) pari ad I.S.C./TAEG (comprensivo di spese) se tasso variabile o fisso;
- In ogni caso l'I.S.C. (indicatore sintetico di costo) o TAEG non dovrà essere superiore alla soglia prevista dalla Legge Antiusura.

c) Durata del rimborso e/o del piano d'ammortamento rateale:

da anni a anni, in rate di importo non superiore a Euro,
 (Euro /) ciascuna, salvo intervenute variazioni Euribor/Euroirs.
 Sono a carico del Richiedente, le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio dell'Istituto di Credito prescelto nonché le spese notarili e tecniche.

2 - Dichiarazioni, impegni e garanzie del richiedente:

- a) redditi dei mutuatari:
 - Sig. Euro, annui netti/lordi;
 - Sig. Euro, annui netti/lordi;

b) fideiussione o coobbligazione di terzi:

- Sig. Euro,
- Sig. Euro,

c) garanzie reali proprie o di terzi:

d) **situazione economico-finanziaria:** il Richiedente, consapevole delle responsabilità che assume in caso di dichiarazioni mendaci o anche parzialmente non veritiere, dichiara sotto propria responsabilità che le indicazioni di cui ai superiori punti A), B) e C) corrispondono al vero, e che non sussiste alcun elemento che pregiudichi la garanzia dell'Istituto mutuante e cioè, a titolo esemplificativo, che egli stesso e i coobbligati o i garanti dell'operazione hanno i requisiti reddituali sopra indicati per il finanziamento, non hanno mai subito protesti, procedure fallimentari od esecutive, procedimenti penali conclusi o pendenti per reati contro il patrimonio e sono nel pieno godimento dei diritti civili ad eccezione di

e) **documentazione:** Il sottoscritto Richiedente si impegna a far pervenire allo studio, entro 10 giorni da oggi la documentazione di cui all'ellegato elenco controfirmato dalle parti e successivamente, tutta la documentazione che fosse richiesta dall'Ente mutuante, nei termini da questo fissati.

f) il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'informativa comunicata ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs 196/03 e di aver avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della "privacy" e dell'ART. 5 del Codice di Deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in termini di credito al consumo di affidabilità e puntualità nei pagamenti. Inoltre dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare la Legge 197/91 (Legge antiriciclaggio) ed il regolamento di attuazione (D.M. 143/06), in ordine all'identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni su apposito archivio unico, nonché circa la trasmissione delle informazioni, necessarie all'identificazione del cliente e dell'intermediario con il quale metterà in contatto il potenziale cliente stesso.

3 - Condizioni del contratto e provvigione del mediatore

- a) **durata:** l'incarico avrà una durata di (.....) giorni a decorrere dalla data odierna, e pertanto scadrà il giorno
- b) **provvigione per la mediazione:** il Richiedente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell'Ente Mutuante, verserà allo Studio una provvigione di Euro , (Euro /.....), pari al.....% (..... per cento) della somma capitale richiesta. Una provvigione, nella medesima percentuale, sarà dovuta anche nel caso in cui il Richiedente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate; la provvigione sarà comunque dovuta nell'ipotesi in cui sarà rifiutata la conclusione del finanziamento, dopo convocazione scritta da una delle parti, a seguito di approvazione dell'Istituto Mutuante.
- c) **Obblighi non compresi nel contratto:** lo Studio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva della mediazione e segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dai singoli Istituti di Credito mutuanti.

Clausole di cui ai successivi punti 4, 5, 6 e relativi elementi di esse, oggetto di specifica singola trattativa individuale con il cliente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1469 bis Cod.Civ. e 33 e seguenti D.lgs 206/05 "Codice del Consumo".

4) - Esclusività ed irrevocabilità del incarico di mediazione

Il presente incarico di mediazione viene conferito allo Studio in forma:

- a) **Esclusiva e irrevocabile:** il Richiedente pertanto, per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro professionista, ovvero, operare in proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del mandato finanziamento.

In via di controprestazione e a bilanciamento dell'esclusiva, lo Studio:

- 1) impegnerà la propria organizzazione professionale nei termini pattuiti, assumendo a suo carico ogni onere della detta organizzazione.
- 2) rinuncerà altresì al rimborso spese per l'ipotesi prevista dall'art. 1756 C.C.
- 3) presterà assistenza al cliente fino all'atto notarile

- b) **Non esclusiva e revocabile:** il Richiedente ha facoltà di conferire analogo incarico ad altri operatori o di condurre in proprio le trattative per la concessione del finanziamento e risponderà delle spese sostenute e documentate ex art. 1756 C.C. per un importo massimo di Euro.

5) Inadempimento degli obblighi contrattuali e conseguenze in presenza di un incarico esclusivo e irrevocabile

Il Richiedente si impegna a corrispondere allo Studio una somma, a titolo di penale ex artt. 1382 e ss C.C., pari a Euro , ridotta rispetto alla provvigione pattuita, nelle seguenti ipotesi:

- a) revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza, ove pattuita l'irrevocabilità;
- b) rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'istituto di credito incaricato;
- c) errate indicazioni fornite allo Studio circa le garanzie reali o personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Richiedente;
- d) mancata produzione della documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di finanziamento;
- e) violazione del patto d'esclusiva ove pattuito.

6) - Foro Competente: in caso di controversia relativa al presente incarico, Foro competente esclusivo sarà quello di

NOTE.....
.....
.....
.....
.....

Firma del Richiedente il finanziamento:

Firma del mediatore creditizio: iscrizione U.I.C.
per accettazione dell'incarico e conseguente conclusione del contratto.

Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs n. 206/05 "Codice del Consumo", la parti dichiarano che le Clausole riportate ai punti 4 (esclusività ed irrevocabilità dell'incarico di mediazione), 5 (clausola penale), 6 (Foro competente) sono state oggetto di trattativa individuale e le approvano specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Luogo e data Firma del Richiedente il finanziamento:

Firma del Mediatore creditizio Iscrizione UIC n.

Il marchio Kiron distingue una rete di agenzie di mediazione creditizia in franchising ognuna delle quali é soggetto giuridico autonomo. La formula del franchising prevede, infatti, la collaborazione tra l'imprenditore affiliante (il franchisor) e più imprenditori affiliati (i franchisees) giuridicamente ed economicamente indipendenti gli uni dagli altri. Il marchio Kiron viene concesso a imprenditori direttamente responsabili degli atti concernenti lo svolgimento della propria attività professionale e d'impresa.



www.kiron.it